



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 43 / 2013 seduta del 07-10-2013 alle ore 17.30

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA TARES.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Pres. - Ass.		Pres. - Ass.
MAGGI GIOVANNI	si		
Sindaco			
1) INVERNIZZI GRAZIELLA	si	7) FERRERO FERRUCCIO	si
2) BALDI GIOVANNI	si	8) VIDALI RENATO	si
3) FAZZINI PIERANGELO	si	9) BELLINI SILVIA	si
4) ZIGLIOLI ANDREA	si	10) FUGGINI ROBERTO	si
5) DALEDO PAOLO	si	11) BOLOGNESE FEDERICA	si
6) TASSI FABRIZIO	si	12) ZUCCA ROBERTO	si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa.

Il Sig. Maggi Giovanni - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARES.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme relazione dell'Assessore al Bilancio Sig. **Pierangelo Fazzini**;

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 14, commi 22 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, il quale rimette al Consiglio Comunale la determinazione della disciplina per l'applicazione del tributo, tra cui si ritiene debba rientrare anche l'adozione dei provvedimenti di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTA la delibera di C.C. del 07.10.2013 n. 42, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui rifiuti e del Tributo sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto – ai fini dell'applicazione del tributo – della natura dei rifiuti prodotti nelle superfici imponibili, a fronte dell'espressa previsione di cui al comma 10 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, secondo cui *nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*;

VISTO in tal senso l'art. 198, comma 2, lett. g) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale prevede – in analogia a quanto in precedenza disposto dall'art. 21, comma 2 lett. g) D.Lgs. 22/1997 – che i Comuni sono tenuti ad effettuare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

CONSIDERATO a tal fine che la Corte di Cassazione, con sentenze del 30 dicembre 2011 n. 30719 e del 13 giugno 2012 n. 9631, ha stabilito che tale valutazione quali-quantitativa è necessaria per rendere legittima l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che la concreta individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002);

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi della normativa vigente, provvedere ad individuare i rifiuti speciali non pericolosi che dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani nei confronti degli utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti, con conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota variabile della T.A.R.E.S., oltre che della quota fissa;

CONSIDERATO infatti che le previsioni contenute nel nuovo regolamento T.A.R.E.S., nel momento in cui stabiliscono riduzioni della quota variabile per i rifiuti recuperati/smaltiti in modo autonomo dai contribuenti, pur non incidendo sul potere di assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni, comportano la necessità di stabilire in modo puntuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, quali tipologie di rifiuti non pericolosi e con quali limitazioni quantitative continueranno ad essere smaltiti da parte del gestore del servizio comunale, in relazione ai quali gli utenti che si avvarranno del servizio pubblico dovranno essere chiamati a versare la T.A.R.E.S. sia per la quota fissa che per la quota variabile;

VISTA in tal senso la precedente deliberazione del CC n. 32 in data 21.05.1998, con cui era stata disposta l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani e ritenuto opportuno procedere all'adeguamento di tale provvedimento, per renderlo compatibile con le disposizioni normative e con la giurisprudenza sopra richiamata;

VERIFICATE le modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti poste in essere da C.L.I.R. spa, quale gestore del servizio comunale;

RITENUTO che i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possano essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti quantitativi indicati nella presente delibera;
- la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei criteri qualitativi, sia assicurata dall'Amministrazione comunale o dal gestore del servizio, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
- i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle sopraindicate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nella presente delibera;
- i rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO che i rifiuti speciali non pericolosi possano essere assimilati nel rispetto dei seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei criteri quantitativi di seguito indicati:

- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
 - 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
 - 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
 - 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,
- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.
- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/1997)
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
- 16 06 batterie ed accumulatori
- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/2003)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
<u>20 02</u>	<u>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</u>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
<u>20 03</u>	<u>altri rifiuti urbani</u>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei Criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

1. Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto *fino ad un max di 5,50 kg/mq all'anno;*
2. Sale teatrali e cinematografiche *fino ad un max di 3,50 kg/mq all'anno;*
3. Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta *fino ad un max di 4,90 kg/mq all'anno;*
4. Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi *fino ad un max di 7,21 kg/mq all'anno;*
5. Stabilimenti balneari, Rifugi alpini *fino ad un max di 5,22 kg/mq all'anno;*
6. Esposizioni, Autosaloni *fino ad un max di 4,22 kg/mq all'anno;*
7. Alberghi con ristorante *fino ad un max di 13,45 kg/mq all'anno;*
8. Alberghi senza ristorante *fino ad un max di 8,88 kg/mq all'anno;*
9. Case di cura e di riposo *fino ad un max di 10,22 kg/mq all'anno;*
10. Ospedali *fino ad un max di 10,55 kg/mq all'anno;*
11. Uffici, Agenzie, Studi professionali *fino ad un max di 12,45 kg/mq all'anno;*
12. Banche ed Istituti di credito *fino ad un max di 5,03 kg/mq all'anno;*
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli *fino ad un max di 11,55 kg/mq all'anno;*
14. Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze *fino ad un max di 14,76 kg/mq all'anno;*
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato *fino ad un max di 6,81 kg/mq all'anno;*
16. Banchi di mercato di beni durevoli *fino ad un max di 14,58 kg/mq all'anno;*
17. Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista *fino ad un max di 12,12 kg/mq all'anno;*
18. Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista *fino ad un max di 8,48 kg/mq all'anno;*
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto *fino ad un max di 11,55 kg/mq all'anno;*
20. Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di

stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) *fino ad un max di 7,53 kg/mq all'anno;*

21. Attività artigianali di produzione beni specifici *fino ad un max di 8,91 kg/mq all'anno;*
22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie *fino ad un max di 78,97 kg/mq all'anno;*
23. Mense, Birrerie, Amburgherie *fino ad un max di 62,55kg/mq all'anno;*
24. Bar, Caffè, Pasticcerie *fino ad un max di 51,55 kg/mq all'anno;*
25. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari *fino ad un max di 22,67 kg/mq all'anno;*
26. Plurilicenze alimentari e/o miste *fino ad un max di 21,40 kg/mq all'anno;*
27. Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio *fino ad un max di 92,56 kg/mq all'anno;*
28. Ipermercati di generi misti *fino ad un max di 22,45 kg/mq all'anno;*
29. Banchi di mercato di generi alimentari *fino ad un max di 56,78 kg/mq all'anno;*
30. Discoteche, Night club *fino ad un max di 15,68 kg/mq all'anno;*

I sopraindicati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Struttura 2: Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

D E L I B E R A

1. Di dichiarare che, con effetto dal 1° gennaio 2013, dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani, nei confronti degli utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti, le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi richiamate in premessa, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di seguito riportati:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero

- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di cortecchia e legno
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,
 - 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
 - 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
 - 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
 - 07 02 13 rifiuti plastici
 - 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
 - 07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.
- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
 - 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
 - 08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
 - 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
 - 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
 - 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 - 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/1997)
 - 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
 - 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 - 15 01 02 imballaggi in plastica
 - 15 01 03 imballaggi in legno
 - 15 01 04 imballaggi metallici
 - 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
 - 15 01 06 imballaggi in materiali misti
 - 15 01 07 imballaggi in vetro
 - 15 01 09 imballaggi in materia tessile
 - 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
 - 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
 - 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
 - 16 01 03 pneumatici fuori uso
 - 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
 - 16 01 17 metalli ferrosi
 - 16 01 18 metalli non ferrosi
 - 16 01 19 plastica
 - 16 01 20 vetro
 - 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
 - 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
- 16 06 batterie ed accumulatori
- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
 - 17 02 legno, vetro e plastica
 - 17 02 01 legno
 - 17 02 02 vetro
 - 17 02 03 plastica
 - 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
 - 17 04 01 rame, bronzo, ottone
 - 17 04 02 alluminio
 - 17 04 03 piombo
 - 17 04 04 zinco
 - 17 04 05 ferro e acciaio
 - 17 04 06 stagno
 - 17 04 07 metalli misti
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/2003)
 - 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
 - 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
 - 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03.
 - 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
 - 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
 - 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
 - 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.
 - 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 - 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
 - 20 01 01 carta e cartone
 - 20 01 02 vetro
 - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - 20 01 10 abbigliamento
 - 20 01 11 prodotti tessili
 - 20 01 25 oli e grassi commestibili
 - 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
 - 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
 - 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
 - 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
 - 20 01 39 plastica
 - 20 01 40 metallo
 - 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02	<u>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</u>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<u>altri rifiuti urbani</u>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei Criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

1. Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto *fino ad un max di 5,50 kg/mq all'anno;*
2. Sale teatrali e cinematografiche *fino ad un max di 3,50 kg/mq all'anno;*
3. Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta *fino ad un max di 4,90 kg/mq all'anno;*
4. Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi *fino ad un max di 7,21 kg/mq all'anno;*
5. Stabilimenti balneari, Rifugi alpini *fino ad un max di 5,22 kg/mq all'anno;*
6. Esposizioni, Autosaloni *fino ad un max di 4,22 kg/mq all'anno;*
7. Alberghi con ristorante *fino ad un max di 13,45 kg/mq all'anno;*
8. Alberghi senza ristorante *fino ad un max di 8,88 kg/mq all'anno;*
9. Case di cura e di riposo *fino ad un max di 10,22 kg/mq all'anno;*
10. Ospedali *fino ad un max di 10,55 kg/mq all'anno;*
11. Uffici, Agenzie, Studi professionali *fino ad un max di 12,45 kg/mq all'anno;*
12. Banche ed Istituti di credito *fino ad un max di 5,03 kg/mq all'anno;*
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli *fino ad un max di 11,55 kg/mq all'anno;*
14. Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze *fino ad un max di 14,78 kg/mq all'anno;*
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato *fino ad un max di 6,81 kg/mq all'anno;*
16. Banchi di mercato di beni durevoli *fino ad un max di 14,58 kg/mq all'anno;*
17. Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista *fino ad un max di 12,12 kg/mq all'anno;*
18. Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista *fino ad un max di 8,48 kg/mq all'anno;*
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto *fino ad un max di 11,55 kg/mq all'anno;*
20. Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) *fino ad un max di 7,53 kg/mq all'anno;*
21. Attività artigianali di produzione beni specifici *fino ad un max di 8,91 kg/mq all'anno;*
22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie *fino ad un max di 78,97 kg/mq all'anno;*
23. Mense, Birrerie, Amburgherie *fino ad un max di 62,55kg/mq all'anno;*
24. Bar, Caffè, Pasticcerie *fino ad un max di 51,55 kg/mq all'anno;*
25. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari *fino ad un max di 22,67 kg/mq all'anno;*
26. Plurilicenze alimentari e/o miste *fino ad un max di 21,40 kg/mq all'anno;*
27. Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio *fino ad un max di 92,56 kg/mq all'anno;*
28. Ipermercati di generi misti *fino ad un max di 22,45 kg/mq all'anno;*
29. Banchi di mercato di generi alimentari *fino ad un max di 56,78 kg/mq all'anno;*
30. Discoteche, Night club *fino ad un max di 15,68 kg/mq all'anno;*

I sopraindicati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Il testo integrale della discussione di questo punto all'ordine del giorno è registrato su nastro magnetico siglato dal Sindaco e dal Segretario Comunale ed è depositato agli atti del Comune.

PARERI DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' **TECNICA**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Maristella Piccinini

data 26.09.2013



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Maggi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i, all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.)

Sannazzaro de' Burgondi, addì **11.10.2013**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO  
f.to Pogliani Carola

~~~~~  
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì **11.10.2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa

~~~~~  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... decorso il  
termine di cui all'art.134 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sannazzaro de' Burgondi, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE